

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



**CARD RIASSUNTIVE DEGLI ARTICOLI
PIÙ SIGNIFICATIVI**

ART. 25

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



RIDETERMINAZIONE DEI PERMESSI PER I SINDACI

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19, i permessi per i sindaci di cui all'articolo 79, comma 4, del TUEL, possono essere rideterminati in 72 ore.

Per i sindaci, lavoratori dipendenti pubblici, tali assenze sono equiparate a quelle previste all'articolo 19, comma 3, del d.l. 9 del 2020 (costituiscono quindi servizio prestato a tutti gli effetti di legge).

ART. 60

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli per i contributi previdenziali e assistenziali, nonché quelli legati ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, vengono prorogati al 20 marzo 2020.

ART. 73

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DI GIUNTE COMUNALI, CONSIGLI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali possono riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, con l'individuazione di sistemi che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento delle sedute, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del TUEL, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, se previsto.

ART. 81

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



CONSULTAZIONE REFERENDARIA 2020

In deroga all'articolo 15, primo comma, della legge 352 del 1970, il termine entro cui è indetto il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

ART. 87

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

LAVORO AGILE, ESENZIONE DAL SERVIZIO E PROCEDURE CONCORSUALI

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile diviene la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che:

- limitano la presenza del personale negli uffici alle attività indifferibili e che richiedono necessaria presenza sul luogo di lavoro;
- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti in materia.

Qualora non risulti possibile il lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperate tali possibilità, le amministrazioni possono esentare il personale dipendente dal servizio.

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, ad eccezione dell'indennità sostitutiva di mensa, non corrisposta ove prevista.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego - salvo che la valutazione sia effettuata soltanto su basi curricolari o in modalità telematica - è sospeso per sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

ART. 93

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



CONTRIBUTO PER AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Si riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotino i veicoli di paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità.

A tal fine, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

ART. 95

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

SOSPENSIONE TERMINI CANONI LOCAZIONE E CONCESSORI PER AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili, a decorrere dal mese di giugno 2020.

WWW.ANCI.PIEMONTE.IT

ART. 97

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



AUMENTO ANTICIPAZIONI FSC

Per sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nell'ambito dei Piani Operativi delle amministrazioni centrali e dei patti per lo sviluppo, possono essere richieste anticipazioni finanziarie nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nell'ipotesi di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento.

ART. 103

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



SOSPENSIONE TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ESTENSIONE VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

Per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra la menzionata data e il 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura utile ad assicurare comunque la ragionevole durata dei procedimenti, con priorità per quelli urgenti.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020.

ART.104

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza, è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

ART.107

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Viene disposto il differimento:

- del termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci d'esercizio degli enti locali relativi all'esercizio 2019, al 31 maggio 2020;
- del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo al 30 giugno 2020;
- del termine per la determinazione e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 al 31 dicembre 2020;
- del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del TUEL, al 30 settembre 2020;
- dei termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243- quater comma 1, 243- quater comma 2, 243- quater comma 5 del TUEL, al 30 giugno 2020;
- del termine di cui all'articolo 264, comma 2, del TUEL al 30 settembre 2020;
- del termine di cui all'articolo 243- quinquies, comma 1 del TUEL, al 31 dicembre 2020.

ART.109

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



SPESE CORRENTI DI URGENZA. UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E DELLE SANZIONI

Per il 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 187, comma 2, del TUEL, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Possono utilizzare poi, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al dpr 380 del 2001, con eccezione delle sanzioni previste all'articolo 31, comma 4-bis, del menzionato Testo Unico.

ART. 110

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



RINVIO TERMINE RESTITUZIONE QUESTIONARI SOSE

E' fissato in centottanta giorni il termine per la restituzione da parte delle province e delle città metropolitane del questionario SOSE FP20U e quello dei comuni, denominato FC50U.

ART. 112

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUI ENTI LOCALI

Il pagamento della quota capitale dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali e trasferiti al MEF, in scadenza nell'anno 2020 dopo l'entrata in vigore del decreto, è rinviato all'anno successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, mantenendo la relativa periodicità di pagamento.

Il conseguente risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. 35 del 2013, né ai mutui che hanno ottenuto differimenti di pagamento delle rate in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori siano stati colpiti da eventi sismici.

ART. 114

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E COMUNI

Presso il Ministero dell'interno, è istituito un fondo di 70 milioni di euro per il 2020, al fine di finanziare le spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni.

Il fondo sarà ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esaminato decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati.

ART. 115

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE. MANCATO ASSOGGETTAMENTO AI LIMITI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO E ISTITUZIONE DI UN FONDO DEDICATO

Le prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nel contenimento del Covid-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

In proposito, è istituito per il 2020 un fondo di 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esaminato decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati.

WWW.ANCI.PIEMONTE.IT

ART.125

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



PROROGA DEI TERMINI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DEI PICCOLI COMUNI

Il termine relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle province e delle città metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei comuni, denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

ARTT.15e16

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. COSA CAMBIA

Produzione, importazione e immissione in commercio

Fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

I produttori, gli importatori e i soggetti che immettono tali prodotti in commercio che intendano avvalersi di tale deroga devono inviare all'Istituto superiore di sanità e all'INAIL un'autocertificazione con cui attestare, sotto propria responsabilità, le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarare che le stesse rispettino tutti i requisiti di sicurezza.

Entro 3 giorni dall'autocertificazione devono altresì trasmettere ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche.

L'Istituto superiore di sanità e l'INAIL, nel termine di 3 giorni, si pronunciano rispettivamente sulla rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Qualora i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

WWW.ANCI.PIEMONTE.IT

ARTT.15e16

D.L. "CURA ITALIA", N.18 DEL 17 MARZO 2020



Piemonte

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. COSA CAMBIA

DIP per i lavoratori e la collettività

Fino al termine dello stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che non possono mantenere la distanza interpersonale di un metro nello svolgimento della propria attività, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.